COPIA

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

N. 11
Del 12/03/2019

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021

L'anno **2019**, addì **dodici** del mese di **marzo,** alle ore **ventuno** e minuti **zero,** nella sala delle adunanze . Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIOVANDO Giacomo Antonio	Presidente	X	
CHIUMINATTO Daniele	Vice Sindaco	X	
CONTINI Daniela	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Consigliere	X	
GIACOLETTO PAPAS Pietro Martino	Consigliere	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
ZUCCO ALBERTO Pierenrico Luigi	Consigliere	X	
GIOVANDO Claudia	Consigliere		X
BOMBONATO Pier Franco	Consigliere		X
	Totale	7	2

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente GIOVANDO Giacomo Antonio , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021

Deliberazione n. 11 del 12/03/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, di differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e l'ulteriore proroga disposta dal Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Rilevato che:

- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.LGS. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.LGS. 10.08.2014 n. 126;
- il Comune di Cintano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.LGS. n. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019/2021;

Considerata l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) e confermato con la legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) era sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 per gli anni 2016, 2017 e 2018, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Rilevato che nella legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Viste le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale:

- n. 4 del 12.02.2019 ad oggetto: "Approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e ricognizione eccedenza del personale";
- n. 5 del 12.02.2019 ad oggetto: "Personale dipendente. Approvazione piano di azioni positive ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 ed s.m.i. - Triennio 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: "Determinazione Indennità di Funzione del Sindaco e degli Amministratori comunali per l'anno 2019";
- n. 7 del 12.02.2019 ad oggetto: "I.M.U. e TASI – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019;
- n. 8 del 12.02.2019 ad oggetto: "Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi ai fini di cui alle leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1998 e ssmmii - per l'anno 2019";
- n. 9 del 12.02.2019 ad oggetto: "Piano Triennale di Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali";
- n. 10 del 12.02.2019 ad oggetto: "Beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione da inserire nel piano delle alienazioni - Art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008";

Richiamati altresì gli atti adottati nella seduta odierna ai seguenti punti dell'od.g.:

- n. 2 ad oggetto: "Gettone di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2019";
- n. 3 ad oggetto: "Oneri di urbanizzazione secondaria - Determinazione e destinazione quota ai sensi della L.R. n. 15/1989 e s.m.i.";
- n. 4 ad oggetto "Addizionale Comunale IRPEF - Anno 2019"
- n. 5 ad oggetto "Imposta Municipale Unica – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019".
- n. 6 ad oggetto: "Tributo servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote 2019";
- n. 7 ad oggetto: "TARI 2018 - Approvazione Piano Finanziario anno 2019";
- n. 4 ad oggetto "Incarichi di studio, ricerca e consulenza. Approvazione programma anno 2019 – Legge n. 244/2007, articolo 3, comma 55";
- n. 5 ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Provvedimenti anno 2019";
- n. 7 ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2019";

Dato atto che:

- non è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 in quanto non sono previste opere di importo superiore ad Euro 100.000,00 e che di quanto esposto è stato dato atto nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
- non è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, in quanto non sono previste forniture di importo superiore ad € 40.000,00 e che di quanto esposto è stato dato atto nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, allegata al rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la spesa di personale prevista rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 ed s.m.i ovvero l'importo previsto nel Bilancio di previsione 2019/2021 non supera la spesa di personale impegnata per l'anno 2008;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamate inoltre le sentenze della Corte Costituzione n. 247/2017 e 101/2018 nonché la circolare RGS n. 25/2018 di modifica alla circolare RGS n. 5/2018 in materia di vincoli di finanza pubblica e pareggio di bilancio;

Letta la misura di maggiore impatto per la contabilità pubblica contenuta nella manovra di Bilancio 2019 ovvero l'addio dal 2019 al "pareggio di bilancio";

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto che attualmente questa Amministrazione rispetta il limite massimo di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i. così come modificato dall'art. 1, comma 537, della Legge 190/2014, in quanto l'importo annuale degli interessi è inferiore al limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna ad oggetto: "Approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06.06.2018 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2017;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per il triennio 2019/2021, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 12.02.2019;

Vista la "Nota Integrativa al Bilancio 2019" redatta in conformità all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione;

Considerato che dell'avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione triennio 2019/2021 è stato dato apposito avviso ai consiglieri comunali per permettere loro la presentazione di eventuali emendamenti ai sensi e nel rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità e che non sono pervenute osservazioni né emendamenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sullo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, agli atti d'ufficio;

Dato atto che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materiale di finanza locale e che sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e tutti i suoi allegati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- la Legge 11.12.2016, n.232 ed s.m.i. (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27.12.2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- lo statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	83.266,48	=	=	=
Utilizzo avanzo di amministrazione	=	=	=	=
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	=	=	=	=
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	=	=	=	=
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	288.449,70	176.680,00	173.880,00	173.880,00

Titolo 2 – Trasferimenti correnti	13.002,56	6.370,00	6.370,00	6.370,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	145.242,91	97.800,00	80.800,00	80.800,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	99.262,27	88.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	=	=	=	=
Titolo 6 – Accensione di prestiti	=	=	=	=
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	325.072,65	320.364,00	320.364,00	320.364,00
Totale titoli	**871.030,09**	**691.214,00**	**591.414,00**	**591.414,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**871.030,09**	**691.214,00**	**591.414,00**	**591.414,00**

SPESE	**CASSA 2019**	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**COMPETENZA 2021**
Disavanzo di amministrazione	=	**=**	**=**	**=**
Titolo 1 – Spese correnti	379.145,33	270.850,00	248.350,00	247.650,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato	*=*	*=*	*=*	*=*
Titolo 2 – Spese in conto capitale	109.797,25	88.000,00	10.000,00	10.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato	*=*	*=*	*=*	*=*
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	=	=	=	=
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	12.000,00	12.000,00	12.700,00	13.400,00
Titolo 5 – Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	324.299,93	320.364,00	320.364,00	320.364,00
Totale titoli	**825.242,51**	**691.214,00**	**591.414,00**	**591.414,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**825.242,51**	**691.214,00**	**591.414,00**	**591.414,00**

Fondo di cassa finale presunto	**129.054,06**	**=**	**=**	**=**

2. Di approvare gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
   - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
   - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
   - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
   - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
   - il prospetto di utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
   - il prospetto delle spese per funzioni delegate alla regione;
   - la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
   - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

4. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui

all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, nr.267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.toGIOVANDO Giacomo Antonio	F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 87 *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/03/2019 al 02/04/2019 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , lì 18/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 18/03/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it **per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012 PARERE CONTABILE **FAVOREVOLE**	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to: GIOVANDO Giacomo Antonio

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012 PARERE TECNICO **FAVOREVOLE**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: GIOVANDO Giacomo Antonio